

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1966)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1971

Norme concernenti l'assunzione di personale da parte delle Regioni, ai sensi dell'ultimo comma della VIII disposizione transitoria della Costituzione, in relazione a necessità connesse alla programmazione economica

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge trae motivo dall'esigenza di consentire alle Regioni a statuto ordinario di avvalersi, per la formazione dei propri uffici, in relazione a particolari necessità connesse con compiti inerenti alla programmazione economica, del personale che ha prestato la propria opera, mediante conferimento di incarico di studio, presso i Comitati regionali per la programmazione economica (CRPE), la cui attività era stata prorogata, in forza della legge n. 966 del 22 dicembre 1969, « sino alla costituzione degli organi regionali nei territori delle Regioni a statuto ordinario ».

Sarà utile ricordare, ad illustrazione di questa iniziativa, che i Comitati regionali per la programmazione vennero istituiti in ciascun territorio regionale (esclusi i territori delle già costituite Regioni a statuto

speciale) sulla base di alcuni decreti del Ministro del bilancio (1), — i quali ne hanno determinato le attribuzioni, la composizione

(1) L'atto originario in base al quale sono stati istituiti i suddetti Comitati è il decreto ministeriale 22 settembre 1964 (in *G. U.* n. 262/1964), successivamente integrato e modificato con decreti ministeriali 7 aprile 1965 (in *G. U.* n. 94/1965), 13 aprile 1965 (in *G. U.* n. 106/1965), 18 maggio 1966 (in *G. U.* n. 55/1966), 16 dicembre 1966 (in *G. U.* n. 1/1967), 20 giugno 1967 (in *G. U.* n. 166/1967), 27 ottobre 1967 (in *G. U.* n. 285/1967).

Sotto l'aspetto formale, tali decreti hanno tratto fondamento dalla facoltà, accordata al Ministro del bilancio in forza di alcune leggi di autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale (legge 14 novembre 1962, numero 1619; legge 2 aprile 1964, n. 188), di procedere alla formazione di Commissioni e di Comitati per le finalità della programmazione medesima.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e l'organizzazione (2) — ed hanno trovato ulteriore riconoscimento in numerose leggi relative ad interventi che interessano la programmazione economica, con conseguente assegnazione di ulteriori particolari compiti (3).

Per quanto concerne l'organizzazione, va tenuto presente che, in base alle disposizioni relative a detti Comitati, ciascuno di essi:

era assistito da una *segreteria* diretta da un *segretario*, nominato su proposta del Presidente, con decreto del Ministro del bilancio, di concerto con quello del tesoro, a norma del terzo comma dell'articolo 1 della

(2) Si riferisce all'organizzazione dei CRPE il decreto ministeriale 15 novembre 1965 (in *G. U.* numero 290/1965), modificato ed integrato in base al decreto ministeriale 16 febbraio 1966 (in *G. U.* n. 55/1966) e al decreto ministeriale 26 gennaio 1970 (in *G. U.* n. 55/1970).

(3) Si citano, al riguardo, le seguenti disposizioni, in base alle quali sono stati demandati ai CRPE compiti di carattere consultivo, in ordine a particolari casi, ovvero è stata prevista la partecipazione di rappresentanti dei CRPE medesimi in seno ad alcuni organismi collegiali:

articolo 1, settimo comma, legge 22 luglio 1966, n. 614 (concernente interventi nei territori depressi del Centro-Nord);

articolo 38 legge 27 ottobre 1966, n. 910 (concernente il piano verde);

articolo 9 legge 27 febbraio 1967, n. 48 (concernente l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del CIPE), relativo alla partecipazione dei Presidenti dei CRPE alla Commissione interregionale per la programmazione economica fino alla prima elezione dei Consigli regionali;

articoli 8 e 9 legge 28 luglio 1967, n. 641 (riguardante l'edilizia scolastica);

articolo 62 legge 12 febbraio 1968, n. 132 (in materia di enti ed assistenza ospedaliera);

articolo 1 legge 28 marzo 1968, n. 435 (riguardante il Consorzio per la zona industriale Apuana);

articolo 5 legge 28 marzo 1968, n. 437 (recante provvedimenti per la Calabria);

articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 (riguardante la sperimentazione agraria);

articolo 2 decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (relativo al collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli).

legge 14 novembre 1962, n. 1619, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 11 giugno 1965, n. 618 (che prevedeva la nomina di « esperti anche estranei all'Amministrazione, mediante decreti di conferimento di incarichi di studio » retribuiti) e prescelto fra laureati che avessero acquisito particolari esperienze di studio o di lavoro attinenti alla programmazione economica;

si è, inoltre, avvalso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, di elementi, anch'essi scelti in base ai sopracennati requisiti di esperienza di studio e di lavoro, mediante conferimento a detto personale di incarichi di studio retribuiti, disposti con decreto del Ministro del bilancio, di concerto con quello del tesoro, a norma delle sopra citate leggi n. 1619 del 1962 e n. 188 del 1964, n. 618 del 1965 e successive modificazioni ed integrazioni (4).

Si era così venuto a costituire, nell'ambito dei CRPE — in conseguenza della nomina di un segretario e della scelta di alcuni esperti per ciascun Comitato regionale, tutti retribuiti con spesa a carico del Ministero del bilancio mediante conferimento di incarichi di studio — un nucleo relativamente

(4) Le successive modificazioni delle sopra indicate leggi sono costituite dalle altre disposizioni espressamente richiamate nel testo dell'articolo unico del disegno di legge e, cioè, in particolare: dall'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 (concernente l'ordinamento e le attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del CIPE) — che ha autorizzato detto Ministero a conferire speciali incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione, determinando la retribuzione, anche in deroga alle vigenti disposizioni — nonchè dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1968, n. 86, e dall'articolo 1 della legge 26 febbraio 1969, n. 35 — le quali hanno prorogato, rispettivamente, fino al 31 dicembre 1967 e fino al 31 dicembre 1968 l'attività dei CRPE, autorizzando le occorrenti spese — ed in ultimo dall'articolo 1 della più volte ricordata legge 22 dicembre 1969, n. 666, che ha ulteriormente prorogato detta attività, autorizzando pur essa la necessaria spesa fino alla costituzione degli organi delle Regioni a statuto ordinario.

esiguo di elementi tecnicamente qualificati, per doti professionali ed esperienza, sia nel campo della programmazione economica, sia in quello di specifici problemi regionali, in relazione all'attività da essi svolta nello espletamento dei rispettivi incarichi.

Con la cessazione dei CRPE, a seguito della costituzione degli organi regionali, sono altresì venuti meno i suindicati incarichi e le Regioni, pur avendo necessità di avvalersi in via permanente di persone esperte in materia di programmazione economica, in sede di formazione dei propri uffici, si sono tuttavia trovate nell'impossibilità di procedere all'assunzione di coloro ai quali gli incarichi erano stati conferiti, ostandovi il disposto dell'articolo 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Tale norma, infatti, nello stabilire che « le Regioni provvederanno alla prima costituzione dei propri uffici *esculsivamente* con personale comandato degli enti locali, degli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato, nell'ambito della Regione, e, in quanto sia necessario, degli altri uffici statali, centrali o periferici », ha tassativamente sancito, in base al secondo comma, che « è vietata ogni assunzione, a qualunque titolo, di personale di diversa provenienza ».

Si è così venuta a verificare l'anomala situazione che, proprio nel momento in cui è sorta la necessità di provvedere, in sede regionale, alla costituzione dei servizi per la programmazione economica, si è dovuto praticamente procedere alla smobilitazione di quanto già era stato al riguardo organizzato, attraverso i CRPE, nel periodo di carenza dell'ente regione; e ciò senza possibilità, per le Regioni, di avvalersi dell'opera di coloro che hanno partecipato a tale organizzazione, nè di reperire, nell'ambito della normativa dell'articolo 65 sopra citato, il personale di cui a tal fine esse abbisognano. È infatti da tenere presente, in proposito:

che presso gli enti locali vi è assoluta deficienza di personale idoneo per i suindicati servizi;

che la consistenza dei ruoli centrali del Ministero del bilancio e della programmazione economica (il quale non dispone di uffici periferici) è appena sufficiente per assicu-

rare l'assolvimento dei compiti sempre più complessi demandati a detto Ministero, sicchè non vi è pratica possibilità di comandarne funzionari ed impiegati presso gli enti regionali;

che non minori difficoltà si oppongono ai fini del reperimento presso altre Amministrazioni dello Stato di elementi idonei per i servizi di cui trattasi da distaccare presso le Regioni.

Si è pertanto reso necessario ricercare una soluzione che, indipendentemente dal divieto posto, in via generale ed esclusiva, dal secondo comma dell'articolo 65 della legge n. 62 del 1953, possa tuttavia consentire alle Regioni di utilizzare, per le suaccennate esigenze, nell'ambito dell'ordine costituzionale, coloro che, per l'attività già prestata in seno ai CRPE, hanno dato prova di capacità ed acquisito una valida esperienza nel campo dei problemi inerenti alla programmazione economica. A tale fine si è ravvisata l'opportunità di richiamarsi direttamente all'VIII disposizione transitoria della Costituzione, considerato che essa, pur nel sancire che le Regioni debbono trarre il personale occorrente per la formazione dei loro uffici da quello dello Stato e degli enti locali (come più incisivamente e senza eccezioni è ribadito dall'articolo 65 sopra citato), ammette, peraltro, che possa derogarsi a tale norma in *casi di necessità*. Fra tali casi è infatti da annoverare quello relativo al reperimento di personale qualificato per l'organizzazione dei servizi inerenti alla programmazione, essendo la suesposta situazione indice della obiettiva sussistenza, nella specie, delle condizioni di necessità in relazione alle quali il precetto costituzionale eccezionalmente consente che le Regioni possano trarre il proprio personale anche fuori dell'ambito dello Stato e degli enti locali.

In relazione a quanto sopra, con l'articolo unico del presente disegno di legge viene accordata alle Regioni — ai sensi dell'ultimo comma della sopra ricordata disposizione VIII della Costituzione ed in riferimento alla necessità di assolvere ai compiti inerenti alla programmazione economica — la

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

facoltà di procedere, in sede di formazione dei propri uffici, all'assunzione di coloro che hanno prestato attività di studio presso i CRPE a norma delle disposizioni già vigenti al riguardo.

Giova infine rilevare che tale disposizione non menoma l'autonomia regionale, in quan-

to per essa resta attribuita esclusivamente alle Regioni la facoltà di procedere all'assunzione delle predette persone, per le suaccennate esigenze, nel rispetto dell'VIII disposizione della Costituzione, come, ovviamente, di ogni altro precetto di essa che abbia comunque attinenza con il caso in oggetto.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Ai sensi dell'ultimo comma dell'VIII disposizione transitoria della Costituzione ed in relazione alla necessità di assolvere ai compiti inerenti alla programmazione economica, le Regioni hanno facoltà di assumere, in sede di formazione dei propri uffici, coloro che hanno prestato attività di studio presso i Comitati regionali per la programmazione economica in base ad incarico conferito a norma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, quale modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1964, n. 188, dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618, dall'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, nonchè dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1968, n. 86, dall'articolo 1 della legge 26 febbraio 1969, n. 35, e dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 966.